



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
SANT'AGATA MILITELLO



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'UTILIZZO  
DEI NATANTI DA DIPORTO AI FINI DELLA  
LOCAZIONE, NOLEGGIO E SUPPORTO ALLE  
IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO  
O RICREATIVO**

APPROVATO CON ORDINANZA N° 08/2018 IN DATA 28/05/2018 DELL'UFFICIO  
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANT'AGATA MILITELLO

## REVISIONI & VARIANTI

N° Rev.	Ordinanza N° __/ __	Articolo/i	Data entrata in vigore
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

## CAPO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **Articolo 1** **(ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs n.171/2005 e ss. mm. ed ii., ai natanti da diporto, compresi i natanti da spiaggia e gli apparecchi denominati *seabob*, utilizzati per le seguenti attività commerciali nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello:

- a) locazione e/o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- b) appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo.

La presente ordinanza opera nei limiti del Circondario marittimo di Sant'Agata Militello. Esula dall'ambito di applicazione della presente Ordinanza tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, nonché il loro eventuale "noleggio occasionale", per le quali si fa rimando alle pertinenti norme del codice della navigazione e del codice della nautica da diporto.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste nel Codice della Nautica da Diporto, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle altre norme speciali, riguardanti l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto ovvero dei natanti da diporto in genere.

#### **Articolo 2** **(definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, 171 (Codice della Nautica da diporto) aggiornato al D.Lgs n.229 del 03.11.2017 e ss.mm. ii., nonché nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 e ss.mm. ii., si intende per:

- a. **unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b. **imbarcazione da diporto:** ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- c. **natante da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- d. **moto d'acqua:** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- e. **JetLev Flyer e similari:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle

dell'utilizzatore, collegato tramite tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione, permettendo all'utilizzatore mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;

- f. **Flyboard e similari:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.
- g. **uso commerciale unità da diporto:** ogni unità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.;
- h. **navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;  
  
Ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;
- i. **locazione:** il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conducente/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conducente/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conducente/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre;
- j. **noleggio:** il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) una unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente);
- k. **noleggio occasionale:** l'attività di cui articolo 49 bis del D.Lgs.18/07/2005, n. 171, come integrato dalla legge 24 marzo 2012 n.27;
- l. **natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 — comma 3 — lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, kajak, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
- m. **passaggero:** qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad un anno.

### Art. 3

#### **(dichiarazione inizio attività)**

1. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono esercitare l'attività commerciale dei natanti da diporto di cui all'articolo 1, devono presentare annualmente,

ovvero almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello, apposita dichiarazione di inizio attività in duplice copia ed in carta semplice, utilizzando il modello in **Allegato "A"**.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a. copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
  - b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
  - c. per ogni natante, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le informazioni da indicare utilizzando l'**Allegato "B"** del presente Regolamento. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta altresì per ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nel predetto Allegato B;
  - d. dichiarazione unità di salvataggio dedicata, da predisporre secondo l'**Allegato "C"**;
  - e. copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
  - f. copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
  - g. copia del certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
  - h. copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI;
  - i. lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto con gli estremi della patente nautica in possesso, nonché copia del Brevetto di Assistente ai Bagnanti rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (SNS), dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), dalla Federazione Italiana di salvamento Acquatico (FISA), ovvero iscrizione alla gente di Mare di prima o terza categoria.
  
3. Una copia della comunicazione di inizio attività di cui al precedente comma 1 sarà debitamente restituita all'interessato con il visto dell'Ufficio Circondariale marittimo Sant'Agata Militello. Qualora la domanda sia stata presentata a mezzo PEC, il richiedente dovrà avere cura di conservare copia dell'avvenuta ricezione/consegna.  
L'Autorità Marittima annoterà su un apposito registro la comunicazione di inizio attività che vale quale autorizzazione all'esercizio. In caso di uso improprio dell'attività di locazione/noleggio la comunicazione/autorizzazione decadrà di efficacia, con provvedimento motivato che sarà conseguentemente adottato dall'Autorità Marittima.
  
4. Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo ogni eventuale variazione, ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori di cui al successivo punto 4, lettera i), la cui variazione dovrà invece essere comunicata per iscritto con immediatezza (anche a mezzo pec, fax/e-mail), entro le 48 (quarantotto) ore.
  
5. Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al precedente punto 1). Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.

6. Per le imprese, società, centri subacquei già operanti in base alle disposizioni precedentemente vigenti, la nuova D.I.A. di cui a presente articolo deve essere presentata il giorno precedente alla ripresa dell'attività ovvero, qualora l'attività sia già in corso, quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
7. I titolari di concessioni demaniali marittime destinate a strutture balneari che prevedono la locazione di natanti sono esentati dall'obbligo della comunicazione di cui al precedente comma 1.
8. Ogni variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE

#### Art. 4

##### *(disposizioni relative all'esercizio dell'attività)*

1. Chi esercita l'attività commerciale della locazione di natanti da diporto deve tenere un registro conforme all'**Allegato "D"** dove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti che hanno per oggetto la locazione dei natanti da diporto. Il contratto di locazione è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
2. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato all'atto della decorrenza del contratto e comunque prima dell'uscita in mare, ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. I natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
  - b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
  - c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
  - d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
    - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
    - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **L (locazione)**;
    - In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
    - La dicitura "Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello".
4. La locazione dei natanti da diporto potrà avvenire solo nella fascia oraria che va dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con obbligo di rientro al massimo entro le ore 19:00 e con condizioni meteo marine assicurate.

#### Art. 5

##### *(ulteriori obblighi relativi alla locazione)*

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 4, deve:

- a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 4 comma 1, le generalità del locatario (o conduttore) e gli altri dati richiesti;
  - b. Accertarsi, facendone menzione nel registro, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora prescritta, nonché, preliminarmente, fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante e mantenere disponibile, qualora la navigazione programmata lo renda necessario, il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di interesse;
  - c. Consegnare al locatario, con l'unità, i documenti di bordo in originale o copia autenticata;
  - d. Spiegare in maniera esauriente al locatario il funzionamento del mezzo nautico affidato nonché il corretto utilizzo dei segnali di soccorso e delle dotazioni di bordo, se previsti, in ragione della navigazione da effettuare ed illustrarne le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili, anche in rapporto ad eventuali attrezzature subacquee imbarcate;
  - e. Far visionare al locatario le norme contenute nel presente dispositivo, nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare, le principali disposizioni, ordinanze, avvisi a carattere locale, avendo cura che una copia si trovi a bordo delle unità da locare, nonché di tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità.
  - f. Tale attività informativa dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatario/conduttore ed acclusa in copia al contratto di locazione
  - g. Far firmare al locatario, e consegnarne una copia, lo "Schema di Informazione sull'attività di locazione", conforme all'**Allegato "I"**;
  - h. Provvedere alla consegna di copia della comunicazione di inizio attività vistata da questa Capitaneria di porto che, unitamente alla polizza assicurativa nonché agli eventuali certificati di sicurezza previsti, dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia - Costiera o di altre forze di polizia.
  - i. Mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
  - j. Tenere approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per gli interventi di emergenza, in grado di prestare un tempestivo supporto ai mezzi locati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate da utilizzare per il rientro dei natanti locati;
  - k. Dotare gli acquascooters di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
  - l. Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro.
2. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, i natanti destinati alla locazione devono rispondere a quanto stabilito dall'allegato V al predetto Decreto.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO

##### Art. 6

###### *(disposizioni relative all'esercizio dell'attività di noleggio)*

1. Chi esercita l'attività commerciale del noleggio di natanti da diporto deve tenere un registro conforme all'**Allegato "E"** dove annotare gli estremi dei soggetti con i quali vengono stipulati contratti scritti che hanno per oggetto il noleggio dei natanti da diporto. Il contratto di noleggio è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
2. L'annotazione dei dati nel relativo registro dovrà essere contestuale alla decorrenza del contratto.
3. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
4. I natanti da diporto utilizzati per l'attività di noleggio dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
  - b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
  - c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
  - d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
    - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
    - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **N (noleggio)**;
    - In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
    - La dicitura "Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello".
5. Il noleggio dei natanti da diporto potrà avvenire durante tutto l'arco della giornata con condizioni meteo marine assicurate ed obbligo, in caso di impiego in ore notturne, di tenere a bordo cinture di salvataggio provviste di luce ad accensione automatica.
6. Il noleggiante deve tenere sempre approntata un'idonea e dedicata unità di salvataggio a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio in grado di prestare un tempestivo supporto ai mezzi noleggiati (ivi compreso il loro eventuale recupero) ed a tutte le persone sugli stessi imbarcate.

##### Art. 7

###### *(ulteriori obblighi noleggio)*

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 6, deve:
  - a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 6 comma 1, le generalità del noleggiatore (o utilizzatore) e gli altri dati richiesti;
  - b. Accertare che i natanti adibiti a noleggio dovranno essere condotti dal noleggiante stesso o da dipendente della ditta/società autorizzata in possesso di una delle



patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008 ovvero di adeguato titolo professionale per il diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121 - *“Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”*) o di idoneo titolo professionale marittimo previsto dal Codice della Navigazione;

- c. Accertare che il numero delle persone trasportabili è quello previsto dall’art. 34 comma 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 nonché dall’art. 60 del D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 per i natanti non omologati privi della marcatura CE;
- d. Stipulare apposita polizza assicurativa estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- e. Informare immediatamente l’Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell’attività svolta, nonché dell’eventuale ritardo ingiustificato dell’unità noleggiata rispetto al previsto orario di rientro;
- f. Mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall’Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi noleggiati, dal momento dell’uscita in mare a quello del rientro;
- g. Comunicare via radio, alla partenza dall’ormeggio, il numero di persone a bordo e la destinazione.

2. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto a noleggio:

- a. è obbligatorio il possesso della patente nautica conseguita da almeno un anno e certificato limitato di operatore RTF per l’utilizzo del VHF obbligatorio di bordo;
- b. prima della partenza deve essere effettuata una comunicazione all’Autorità Marittima - via radio - con la quale vengono confermate il numero delle persone a bordo e la destinazione;
- c. qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati di cinture di salvataggio di cui al precedente art. 6 comma 4;

3. Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, prima della partenza dell’unità, dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone imbarcate a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzione da adottare in caso di emergenza.

4. Il noleggiante, inoltre, dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Titolo III, Sezione II, del Decreto n° 146/2008 sopra citato, recante il *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto)”*, con particolare riferimento alle sotto indicate innovazioni introdotte:

1. **nuovo regime di visite** (iniziale, periodiche e occasionali) per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio (art. 80);
2. possesso della **dichiarazione di idoneità al noleggio** a cura degli organismi tecnici notificati (art. 81) a seguito del buon esito delle visite di cui al precedente punto per le unità sino a 24 metri;
3. possesso del **certificato di idoneità al noleggio** rilasciato dall’Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante staziona abitualmente (art. 82, comma 1, lett. b); tale certificato ha durata 3 anni (art. 83) e viene considerato documento di bordo in sostituzione del certificato di sicurezza; (art. 82, comma 2);
4. l’individuazione dei **mezzi di salvataggio nonché delle dotazioni di sicurezza minime** che devono essere tenute a bordo in relazione, non soltanto alla navigazione effettivamente svolta ma anche in relazione alla dichiarazione di effettuare la navigazione in acque interne od in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa (art. 88 ed Allegati VIII, IX e X).

5. Ai sensi del D.M. 29.07.2008 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza i natanti destinati al noleggio, devono rispondere a quanto stabilito dagli allegati V e X della sopracitata norma, per il trasporto fino a **12** passeggeri escluso l'equipaggio.

## **Art. 8**

### **(obblighi generali)**

1. E' fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente Regolamento di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.
2. Qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nel presente Regolamento, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione della Regione Sicilia/Enti locali competenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello.
3. Le attività disciplinate nella presente Ordinanza possono essere effettuate solo in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Le medesime attività sono pertanto vietate in presenza di condizioni meteo marine avverse. Per le attività di locazione e noleggio, è responsabilità dell'esercente segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario ovvero al noleggiatore, sospendendo le medesime attività.
4. Il contratto di locazione/noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente (es. 01/2018) e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti, del prezzo della locazione/noleggio. Il contratto di locazione dovrà riportare espressamente l'indicazione della responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra. Nel contratto di locazione dovranno essere indicati altresì gli estremi della patente nautica del conduttore, quando prevista, anche se coincidente con il locatario. Originale o copia conforme dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.
5. E' fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento, che può identificarsi in una spiaggia, in un pontile galleggiante, ovvero in un ambito portuale per quelle unità ormeggiate su campi boe antistanti il porto, si intende quello dichiarato all'impresa nella documentazione esibita/da esibire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello e che deve quindi coincidere con il luogo indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., ovvero nella concessione demaniale marittima eventualmente in possesso.
6. Durante la decorrenza temporale di un contratto di noleggio è vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un altro soggetto.
7. Per il numero delle persone trasportabili si rinvia a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 146/2008, citato nella premessa, fermo restando che ai natanti da diporto adibiti al noleggio, per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a 12 si applicano le norme specifiche in materia a mente dell'art 78 del succitato decreto.

Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio, indipendentemente dal numero di persone trasportabili in relazione alla certificazione di omologazione posseduta nonché alle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, potranno trasportare al **massimo 12 passeggeri**.

8. Il locatore dovrà rifiutare la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica, ovvero alle persone che siano ritenute non idonee alla conduzione del mezzo.
9. Il conduttore/locatario dovrà essere, a sua volta, correttamente informato in relazione all'obbligo di rientro a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, successivo all'inizio della locazione.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

#### Art. 9

*(disposizioni relative all'esercizio dell'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)*

1. I Centri di immersione subacquea che utilizzano i natanti da diporto come unità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono tenere un registro conforme all'**Allegato "F"** dove annotare gli estremi dei soggetti che intendono effettuare le immersioni subacquee.
2. Il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. I natanti da diporto utilizzati come unità di appoggio alle immersioni subacquee dovranno essere marcati con una targhetta identificativa, conforme all'**Allegato "H"**, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. Forma rettangolare e dimensioni non inferiore a cm 14(quattordici) per 7(sette);
  - b. Realizzato in materiale resistente (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dei dati riportati dovrà essere sostituito);
  - c. Posizionata in un luogo ben visibile del natante e fissata solidamente allo scafo in modo tale da non poter essere asportata ovvero danneggiata;
  - d. Deve riportare in caratteri leggibili e proporzionati i seguenti dati:
    - Denominazione identificativa del soggetto che esercita l'attività (coincidente con quello riportato nella D.I.A.);
    - Il numero identificativo assegnato al natante nell'elenco allegato alla D.I.A. seguito dalla lettera **SUB (immersioni subacquee)**;
    - In numero massimo delle persone trasportabili, ivi compreso l'equipaggio;
    - La dicitura "Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello".

## Art. 10

### **(ulteriori obblighi per le Immersioni subacquee)**

1. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo che utilizzano natanti da diporto come unità di appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 9, devono:
  - a. Provvedere a trascrivere, in modo chiaramente leggibile, nel registro di cui all'art. 9 comma 1, le generalità dei subacquei imbarcati e del comandante dell'unità e gli altri dati richiesti;
  - b. Per la conduzione/comando dei natanti di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) è sempre obbligatorio il possesso di una delle patenti nautiche da diporto di cui al D.M. n. 146/2008, in relazione alla navigazione effettuata;
  - c. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. n. 146/2008 i natanti da diporto utilizzati per appoggio subacquei devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'art. 50 del Decreto in parola;
  - d. Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità rispetto al previsto orario di rientro.
2. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati dall'allegato V al Decreto 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del medesimo decreto.

## CAPO V

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA**

## Art. 11

### **(locazione dei natanti da spiaggia)**

1. Chi esercita l'attività commerciale della locazione dei natanti da spiaggia deve tenere un registro conforme all'**Allegato "G"** in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli organi preposti al controllo;
2. il registro di cui al comma precedente dovrà avere le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima, compilato prima dell'uscita in mare ed essere sempre reso disponibile per i controlli degli Organi di Polizia.
3. la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizione meteo marine assicurate. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
4. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base ai criteri stabiliti nella seguente tabella:

lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	<u>3 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino 4,50 metri	<u>4 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	<u>5 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 a fino a mt. 7,50	<u>6 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	<u>7 persone</u>
lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	<u>9 persone</u>
<b>N.B. In caso di imbarco di attrezzature da sub, il numero di persone trasportabili è ridotto di una unità ogni 75 kg. di peso</b>	

5. per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla `targhetta del costruttore");
6. i natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
7. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (**es. Ditta ROSSI/01**);
8. il locatore, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possiede tale requisito;
9. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di peggioramento delle condizioni meteomarine. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso. Quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
10. I conduttori delle tavole a vela ed unità simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale munito di marcatura CE, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Gli altri natanti dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.
11. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
12. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;
13. la navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
14. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI INERENTI L'OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA, NORME INDIVIDUALI DI COMPORTAMENTO DURANTE LA NAVIGAZIONE - LIMITI E DIVIETI

#### Art. 12 *(patente nautica)*

L'obbligo della patente nautica è previsto per:

1. la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, se effettuata con moto d'acqua e similari;
2. la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Per la locazione dei natanti con motore con una cilindrata pari o inferiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, il locatore deve invece verificare che il conducente abbia compiuto il 16° anno di età.

E' obbligo del locatore accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica in corso di validità. Lo stesso è tenuto ad informare il locatario/conduttore che non può effettuare una navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa se sprovvisto di patente nautica.

#### Art. 13

#### *(navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario Marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento)*

Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo e/o Ordinanza di sicurezza balneare vigente per il periodo estivo, ogni unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai 3 (tre) nodi.

Nella fascia di mare entro i 1000 (mille) metri di distanza dalla costa, durante la stagione balneare, è stabilito il limite di velocità di 10 nodi per tutte le unità da diporto, che altresì devono navigare con scafo in dislocamento.

Il conduttore di qualsiasi unità da diporto deve prestare la massima attenzione alla navigazione e porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare incidenti e di arrecare danno a persone, cose e all'ambiente marino.

In ogni caso la conduzione delle unità da diporto deve avvenire nel rispetto dei principi di prudenza, perizia e responsabilità.

Il mancato utilizzo altrui di dispositivi di segnalazione o di norme di precedenza non esime dalla responsabilità il conduttore che abbia tenuto un comportamento riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza.

Il conduttore deve intraprendere la navigazione a seguito di un prudente apprezzamento:

- a) delle condizione meteo-marine in atto e previste in relazione alla tipologia ed all'impiego dell'unità,
- b) della distanza da percorrere in relazione al consumo dei carbolubrificanti e dell'autonomia del motore.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14**

#### ***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Per le imprese, società, centri subacquei già operanti in base alle disposizioni precedentemente vigenti, la nuova D.I.A. di cui all'art. 3 deve essere presentata il giorno precedente alla ripresa dell'attività ovvero, qualora l'attività sia già in corso, quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste nel Codice della Nautica da Diporto, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle altre norme speciali, riguardanti l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto ovvero dei natanti da diporto in genere.

Sant'Agata Militello, 28 maggio 2018.

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO**

**Tenente Di Vascello (CP)**

**Michele ROSSANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate